



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Provincia di Chieti

3° Settore - Servizio Tecnico e Tecnico-Manutentivo

AFFIDAMENTO GESTIONE AREA COMUNALE ADIBITA A CAMPEGGIO 'CAMPING SANGRO' IN LOCALITÀ SALETTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Elaborato

7

Scala

Data

14.08.2024

Il Responsabile del Progetto
Arch. Marisa IANNONE

Collaborazione Tecnica
Geom. Pietro DI PAOLO
Geom. Domenico TRIVELLATO

	COMUNE DI TORINO DI SANGRO	
	PROVINCIA DI CHIETI	
	CONTRATTO DI CONCESSIONE	
	REP. N. xxxx/xxxx	
	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI AREA	
	COMUNALE ADIBITA A CAMPEGGIO "CAMPING SANGRO" IN	
	LOCALITÀ SALETTI	
	C.I.G. xxxxxxxxxxxx	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno XXXXXXXX, il giorno XXXXXXXX, del mese di XXXXXXXX (XX/XX/XXXXXX), presso	
	la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria avanti a me Dott. XXXXXXXXXX,	
	Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa,	
	nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, senza	
	l'assistenza di testimoni per avervi le parti intervenute, d'accordo fra loro e con il mio	
	consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi: -----	
	-----DA UNA PARTE-----	
	XXXXXXXX, nato ad XXXXXX (XX) il XXXXXX, (Codice Fiscale XXXXXXXX), il quale	
	dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse	
	del "COMUNE di TORINO DI SANGRO" con sede legale in Piazza Donato lezzi 15	
	66020 Torino di Sangro (CH) - Codice Fiscale n. 00243570694 in qualità di Responsabile	
	del Servizio XXXXXXXX di questo Ente, di seguito nel presente atto denominato "Comune"	
	o "Amministrazione Comunale". -----	
	-----DALL'ALTRA PARTE-----	
	il sig. XXXXXXXX, nato a XXXXXX (XX) il XXXXXXXX e residente a XXXXXX (CH) in Via	

	XXXXXXX n. XX (Codice Fiscale XXXXXXXXX), identificato a mezzo Carta di Identità	
	Elettronica n. XXXXXXXX rilasciato da XXXXXXXX in data XX.XX.XXXX, in corso di validità,	
	nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta XXXXXXXX con sede legale in	
	XXXXXX (XX) alla Via XXXXXX n. XXX (Codice Fiscale XXXXXX - Partita IVA XXXXX) di	
	seguito nel presente atto denominato "Concessionario" o "Affidatario" o "Gestore",	
	comparenti della cui identità personale io Segretario mi dichiaro certo. -----	
	PREMESSA	
	Il presente Contratto precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra l'Amministrazione	
	Comunale di Torino di Sangro e il Concessionario; esso integra le norme contenute nel	
	Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. -----	
	Nel seguito si intende: -----	
	CODICE: Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - "Codice dei Contratti Pubblici in	
	attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in	
	materia di Contratti Pubblici"; -----	
	R.G.: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del	
	Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei Contratti Pubblici relativi a	
	lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la	
	parte ancora vigente; -----	
	C.S.A.: Capitolato Speciale di Appalto; -----	
	D.U.R.C.: Documento Unico di Regolarità Contributiva; -----	
	Nel seguito si intende altresì: -----	
	Comune: la Stazione Appaltante - Comune di Torino di Sangro; -----	
	Appaltatore: l'aggiudicatario della Concessione Ditta XXXXXXXXXXXX0. -----	

PREMESSO altresì

- CHE il Comune di Torino di Sangro è proprietario di un'area adibita a campeggio denominata Camping Sangro in località Saletti, distinta in catasto fabbricati dalla particella n. 4125 del foglio di mappa n. 1 del Comune di Torino di Sangro della superficie catastale di circa mq. 28.186 - Categoria D/8;
- CHE l'intera area, in relazione al vigente Piano Regolatore Esecutivo (PRE) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 10.11.2016, è compresa in "Zona G3 - Campeggio Attrezzato" di cui all'art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- CHE la medesima area è altresì compresa all'interno della perimetrazione della Riserva Naturale Lecceta di Torino di Sangro, istituita con L.R. n.67/2001 e del S.I.C. IT7140107 "Lecceta di Torino di Sangro e Foce del Fiume Sangro";
- CHE la suddetta struttura è stata oggetto in passato di concessione in favore di soggetti terzi che l'hanno gestita a mezzo di contratto di concessione, e che a seguito dello scadere di detti contratti, la struttura si trova inutilizzata da alcuni anni;
- CHE è volontà della Amministrazione Comunale avviare un processo di recupero e valorizzazione della struttura ex Camping Sangro, quale unica struttura ricettiva collocata all'interno della Riserva e ubicata a ridosso della pista ciclopeditonale della Via Verde della Costa dei Trabocchi, primario elemento di richiamo turistico nell'intero litorale costiero provinciale pertanto potenzialmente in grado di attrarre ulteriori flussi turistici;
- che la struttura del camping, al fine di poter tornare agibile e fruibile, necessita di consistenti interventi di recupero e adeguamento edilizio e impiantistico, che il Comune di Torino di Sangro non ha la possibilità di effettuare in relazione alle stringenti esigenze di bilancio;

	– CHE questo Comune è altresì impossibilitato a gestire direttamente l'area a	
	campeggio in oggetto;	
	– CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 14.03.2023	
	l'Amministrazione Comunale stabiliva di affidare l'area comunale adibita a campeggio	
	denominata CAMPING SANGRO in concessione pluriennale a idoneo soggetto	
	esterno (Impresa/Associazione ecc.) con esperienza nel settore turistico-ricettivo,	
	previo l'espletamento di idonea procedura ad evidenza pubblica e con adeguate	
	garanzie nei confronti di questo Comune, e secondo gli indirizzi elencati nella	
	deliberazione comunale;	
	– CHE con la citata Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 14.03.2023 si dava	
	mandato al Servizio Tecnico Comunale affinché provvedesse alla adozione dei	
	provvedimenti tecnici, amministrativi, gestionali e operativi finalizzati alla attivazione	
	delle procedure attuative per l'affidamento in concessione del bene comunale in	
	oggetto;	
	– CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. xx in data xx.xx.2024 si approvava	
	Documentazione Tecnico-Amministrativa e il Piano Economico-Finanziario	
	prelavorato dal Servizio Tecnico Comunale per l'indizione della procedura di	
	concessione inerente l'affidamento della GESTIONE DELL'AREA COMUNALE	
	ADIBITA A CAMPEGGIO "CAMPING SANGRO" IN LOCALITÀ SALETTI;	
	– CHE con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. xx in data xx.xx.2024 si	
	stabiliva:	
	– Valore della concessione - Importo a base di gara: Euro 13.828.500,00	
	– Durata della concessione: anni 15	
	– Importo base del canone di concessione: Euro 17.500,00	

	– SI DAVA ATTO che gli interventi necessari al recupero della struttura e propedeutici	
	all'avvio della attività ricettiva, dovranno essere eseguiti:	
	– entro un periodo temporale di 36 (trentasei) mesi dalla data di avvio della	
	concessione, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6 (sei),	
	previo autorizzazione della Amministrazione Comunale su formale richiesta del	
	Concessionario affidatario sulla base di oggettive motivazioni e per cause a esso	
	non imputabili;	
	– nel rispetto di apposito cronoprogramma facente parte del Progetto Definitivo-	
	Esecutivo presentato dal Concessionario affidatario e approvato dalla	
	Amministrazione Comunale, previa presentazione da parte del Concessionario	
	affidatario di apposita Polizza Fidejussoria ai sensi dell'Art. 117 c.1 del D.lgs.	
	31.03.2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. a garanzia della regolare	
	esecuzione delle opere e del rispetto delle tempistiche previste nel	
	cronoprogramma lavori;	
	– SI STABILIVA infine lo scomputo del pagamento del canone complessivo in favore	
	del Comune di Torino di Sangro le prime 3 (tre) annualità;	
	– CHE con Determinazione a contrarre del Servizio Tecnico n. XXX/XXX del	
	XX.XX.XXXX del Comune di Torino di Sangro, è stato stabilito di affidare la	
	concessione della GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ADIBITA A CAMPEGGIO	
	"CAMPING SANGRO" IN LOCALITÀ SALETTI mediante il ricorso alla procedura	
	aperta previa pubblicazione di un bando ai sensi art. 71, comma 1 del Decreto	
	Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del criterio dell'offerta economicamente	
	più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo previsto	
	dall'art. 108 comma 1 del citato Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;	

	<ul style="list-style-type: none"> – CHE con nota Prot. xxxx del xxxxx si richiedeva alla Centrale Unica di Committenza 	
	(CUC) istituita presso l'Unione dei Miracoli di Casalbordino (CH) l'avvio delle	
	procedure di gara allegando la citata determinazione a contrarre, la Documentazione	
	Tecnico-Amministrativa e il Piano Economico Finanziario e i relativi atti di	
	approvazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> – CHE la Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita presso l'Unione dei Miracoli di 	
	Casalbordino (CH) ha proceduto alla predisposizione degli atti di gara e allo	
	svolgimento delle operazioni di appalto mediante il portale telematico (procedura Gara	
	Piattaforma (ID n. XXXX);	
	<ul style="list-style-type: none"> – che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato stabilito per la data 	
	del XX.XX.XXXX;	
	<ul style="list-style-type: none"> – che con Determinazione del XXXXXXXXXX n. XXXX del XXXXXXXX si è provveduto alla 	
	nomina della commissione di gara	
	<ul style="list-style-type: none"> – CHE a far data dal xx.XX.XXXX la Commissione di Gara ha provveduto sulla 	
	piattaforma telematica della Centrale di Unica Committenza all'esame delle offerte	
	presentate;	
	<ul style="list-style-type: none"> – che in data xx.XX.XXXX la Commissione di Gara ha completato le procedure di 	
	esame delle offerte pervenute;	
	<ul style="list-style-type: none"> – che con Determinazione del Responsabile del Settore V - "Gare e Contratti" n. 	
	XX/XXX del XXXXXXX, l'appalto in parola è stato aggiudicato in via provvisoria in	
	favore della Ditta XXXXXXXX. con sede in XXX, n. XXXX - XXXXX (XX) - Codice	
	Fiscale XXXXXXXX e Partita IVA XXXXXXXXXXXX, con un punteggio complessivo di	
	XXXX punti e per un importo economico offerto del canone di concessione pari a Euro	

	XXXXXXX in rialzo rispetto all'importo del canone di concessione posto a base di gara	
	di Euro XXXXXX, il tutto oltre I.V.A. dovuta per legge;	
	– CHE con nota prot. n. XXX del XX/XX/XXX trasmessa via PEC dalla Centrale Unica di	
	Committenza (CUC), acquisita al protocollo del Comune di Torino di Sangro con	
	protocollo n. XXXX in data XX.XX.XXXX, si trasmetteva al Comune di Torino di	
	Sangro il risultato della gara espletata e relativa documentazione procedurale;	
	– CHE La Centrale unica di Committenza e la Stazione Appaltante hanno effettuato	
	d'ufficio e mediante la procedura “FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore	
	Economico” messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla	
	A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in	
	capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e	
	l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:	
	– CHE gli esiti della procedura di gara, a seguito delle verifiche di legge effettuate, sono	
	stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Torino di Sangro alla sezione	
	"Amministrazione Trasparente"; -----	
	– CHE con Determinazione del Servizio Tecnico n. XX/XX del XX.XX.XXXX veniva	
	disposta l'aggiudicazione definitiva della concessione della GESTIONE DELL'AREA	
	COMUNALE ADIBITA A CAMPEGGIO "CAMPING SANGRO" IN LOCALITÀ SALETTI	
	in favore della Ditta XXXXXXXX;	
	– CHE con la medesima Determinazione del Servizio Tecnico n. XX/XX del	
	XX.XX.XXXX veniva stabilito l'importo contrattuale del canone di concessione pari a	
	Euro xxxxxx (diconsi xxxx/xx), il tutto oltre IVA come per Legge;	
	– CHE con nota Prot. xxx del XX.XX.XXXX si è provveduto a comunicare	
	l'aggiudicazione definitiva della gara sopra descritta in favore della relativa Ditta; -----	

	Tutto ciò premesso, le parti, come espressamente specificato che è loro intenzione	
	tradurre attraverso un atto pubblico quanto convenuto e rilevato che tra le stesse parti	
	non intercorre alcun legame di parentela. -----	
	CIÒ PREMESSO	
	le parti, espressamente specificato che è loro intenzione tradurre attraverso un atto	
	pubblico quanto convenuto e, rilevato che tra le stesse parti non intercorre alcun legame	
	di parentela, -----	
	CONVENGONO E STIPULANO	
	ARTICOLO 1 - Premesse -----	
	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. -----	
	ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto -----	
	1. Il Comune, come sopra individuato, conferisce al Concessionario, che come sopra	
	rappresentato accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna, la concessione della	
	GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ADIBITA A CAMPEGGIO "CAMPING SANGRO"	
	IN LOCALITÀ SALETTI, della estensione di mq.28.186,00 circa. Gli immobili oggetto	
	della concessione sono censiti in catasto al Foglio di mappa n. 1 Particella n.4125 -	
	Categoria: D/8 - Rendita: Euro 12.822,72.	
	2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile	
	e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti	
	dal Capitolato Speciale d'Appalto(C.S.A.) con i relativi allegati, la Determinazione a	
	contrarre del Bando di Concessione; l'Offerta Tecnica ed Economica presentata dal	
	concorrente aggiudicatario che Il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare e	
	che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria	
	eccezione. I documenti sopra elencati, in caso di discordanze sull'esatta interpretazione	

delle disposizioni in essa contenute, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine con il quale sono sopra elencati.

3. Le attività oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite con le caratteristiche e condizioni tecniche, amministrative ed economiche modalità stabilite nel C.S.A. e nell'Offerta Tecnica ed Economica e relativi allegati formulate in fase di gara dal Concessionario,

4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuto il servizio di gestione in oggetto secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

5. Ai fini del presente Contratto, le prestazioni descritte inerente i lavori, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del Contratto di concessione medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa del Concessionario.

6. I lavori da eseguire e previsti nel C.S.A. allegato al presente contratto di Concessione dovranno essere realizzati nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; il concessionario dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. A tal fine è obbligo del Concessionario eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. ----

7. L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento ritenuto necessario affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, con l'applicazione delle relative norme tecniche

	nonché delle previsioni di legge. In tal caso, il concessionario eseguirà gli interventi entro	
	il termine indicato dalla Amministrazione Comunale.	
	ARTICOLO 3 - Normativa di riferimento e documenti facenti parte integrante del	
	contratto. -----	
	1. Il presente Contratto è disciplinato dal D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. nonché	
	dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. per le parti tuttora vigenti. -----	
	2. Sono parte integrante del Contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati: a) il	
	Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.); b) la Determinazione a contrarre del Bando di	
	Concessione; c) l'Offerta Tecnica ed Economica presentata dal Concessionario	
	aggiudicatario; d) le polizze di garanzia, di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	3. I documenti elencati al precedente comma 2 lett. a) sono allegati al presente Contratto,	
	i restanti documenti elencati al precedente comma 2, anche se non materialmente	
	allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e, sottoscritti dalle	
	parti, sono conservati dalla Amministrazione Comunale in atti del Comune di Torino di	
	Sangro.	
	5. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti	
	pubblici ed in particolare: il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le	
	parti ancora in vigore; il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con i relativi allegati, la Legge	
	Regionale d'Abruzzo 23/10/2003, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta" e	
	s.m.i.; la Legge Regionale d'Abruzzo 15 febbraio 2023, n. 10 "Disciplina del sistema	
	turistico regionale" e s.m.i.; D.M. 37/2008 "Regolamento concernente l'attuazione	
	dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante	
	riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno	
	degli edifici"; normativa tecnica di settore; normative generali e di settore in materia di	

antincendio;

ARTICOLO 4 - Obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna all'esecuzione della gestione oggetto del presente

Contratto di concessione nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle

clausole previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e di quanto

espressamente e inderogabilmente stabilito nella Deliberazione della Giunta Comunale n.

XXX in data XX/XX/XXX, nella Determinazione a Contrarre del Responsabile del Servizio

Tecnico n. XXX/XXX in data XX/XX/XXXX e nella Determinazione di Aggiudicazione

definitiva del Responsabile del Servizio Tecnico n. XXX/XXX in data XX/XX/XXXX.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del C.S.A, il Concessionario si obbliga alla

manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti secondo il progetto definitivo

che il Concessionario stesso avrà presentato in sede di gara. In particolare, il

Concessionario dovrà realizzare, previo ottenimento a propria cura e spese delle

necessarie autorizzazioni/nullaosta o atti di assenso, i seguenti interventi straordinari che

riguarderanno:

– Adeguamento e messa a norma dell'impianto di approvvigionamento idrico;

– Adeguamento e messa a norma dell'impianto fognario e collegamento alla rete

urbana;

– Adeguamento e messa a norma dell'impianto autoclave e dotazione riserva idrica;

– Adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico;

– Adeguamento e messa a norma dell'impianto di illuminazione;

– Adeguamento e messa a norma della raccolta rifiuti e smaltimento;

– Adeguamento e messa a norma dell'impianto antincendio;

– Adeguamento e messa a norma delle piazzuole per tende;

	– Adeguamento e messa a norma della viabilità all'interno del campeggio;	
	– Adeguamento e messa a norma dell'area parcheggio all'interno del campeggio;	
	– Le migliori proposte in sede di gara nell'ambito dell'offerta tecnica.	
	2. Il Concessionario si impegna, a partire dalla data di avvio della concessione degli	
	immobili e fino all'avvio dell'attività turistico ricettiva nonché durante la realizzazione degli	
	interventi di cui all'ART. 4 del C.S.A. , alla gestione degli immobili in concessione e in	
	particolare a quanto previsto dall'art. 5 del C.S.A.	
	3. Il Concessionario accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi	
	causa, e comunque da qualsivoglia soggetto terzo facente parte della cd. "filiera delle	
	Imprese", senza riserva alcuna, il Patto di Integrità sottoscritto in data xx.xx.xxxx, con la	
	firma del presente Contratto, viene espressamente, integralmente ed	
	incondizionatamente accettato dall'appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto di	
	Integrità stesso. -----	
	4. Il Legale Rappresentante della Ditta Concessionaria, Sig. XXXXXXX, a pena di	
	risoluzione presente Contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 si impegna a	
	rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, gli	
	obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di Comportamento dei	
	Dipendenti Pubblici e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Torino	
	di Sangro, che dichiara di ben conoscere ed accettare. -----	
	5. Il Concessionario si obbliga inoltre a rispondere e a manlevare l'Amministrazione	
	Comunale da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli Enti competenti o da soggetti	
	terzi, compresi i dipendenti del concessionario, a mezzo di domanda giudiziale o	
	stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del	
	presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni	

causate direttamente dalla Amministrazione Comunale.

Il Concessionario risponderà direttamente e manleverà l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Concessionario di Leggi, Decreti, Regolamenti, Disciplinari Tecnici, Ordini di Autorità o Enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 5 - Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. Il Concessionario dichiara espressamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, che applicherà ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti del relativo comparto e che agirà, nei confronti degli stessi, nel pieno ed assoluto rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti. -----

2. Il Concessionario dichiara altresì espressamente di riconoscere e quindi di obbligarsi a rispettare - in sede di esecuzione del presente Contratto - tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assistenziale, assicurativa, sanitaria, da applicarsi in favore dei dipendenti della Ditta appaltatrice, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023. -----

3. Il Concessionario assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. Il Concessionario assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto dovuto a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

	4. Il Concessionario assume altresì l'obbligo della costante sorveglianza del corso	
	dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e	
	collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni	
	ingerenza della Amministrazione Comunale, il quale resta comunque e pertanto	
	manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dal	
	Concessionario. Tutte le spese derivanti al Concessionario per l'osservanza degli	
	obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque	
	potessero far capo al Concessionario per la organizzazione, in condizione di autonomia,	
	di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del	
	presente Contratto.	
	5. La Amministrazione Comunale si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di	
	accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto	
	adempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo.	
	6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del	
	Concessionario, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento	
	unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 5 e 6	
	del D.Lgs. n. 36/2023. -----	
	7. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al	
	presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 117, comma 5 del D.Lgs.	
	n. 36/2023, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto	
	dovuto dal Concessionario.	
	8. Le violazioni, debitamente accertate, degli adempimenti di cui al presente articolo, tali	
	da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori	
	ovvero agli obblighi imposti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n.	

	cinquecento/00) in ragione della gravità dell'inadempienza. Qualora le inadempienze del	
	concessionario siano ripetute e reiterate in un arco temporale non superiore a 6 mesi	
	l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.	
	4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di	
	eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Amministrazione Comunale.	
	ARTICOLO 9 - Canone di Concessione	
	1. Come previsto dall'art. 6 del C.S.A. l'importo del canone di concessione ammonta a	
	complessivi Euro XXXXX (diconsi Euro XXXXXXX/XX) come stabilito nella	
	Determinazione del Servizio Tecnico n. XXX del XXXX di aggiudicazione definitiva	
	risultante dall'offerta del concessionario aggiudicatario in fase di gara, oltre IVA come per	
	Legge. Al fine di assicurare il recupero e la ristrutturazione della struttura risulta	
	necessario che gli interventi descritti all'ART. 4 siano eseguiti in un periodo temporale di	
	36 (trentasei) mesi dalla data di avvio della concessione, eventualmente prorogato di	
	ulteriori 6 (sei) mesi, e pertanto si provvederà a scomputare dal pagamento del canone	
	complessivo in favore del Comune di Torino di Sangro le prime 3 (tre) annualità. I lavori	
	finalizzati al recupero della struttura, propedeutici all'avvio della attività ricettiva, dovranno	
	essere eseguiti nel rispetto di apposito cronoprogramma facente parte del Progetto	
	Definitivo-Esecutivo dei lavori presentato dal Concessionario affidatario e approvato dalla	
	Amministrazione Comunale. Tale cronoprogramma dovrà prevedere la tipologia e l'entità	
	dei lavori da eseguire annualmente, i quali dovranno essere rendicontati alla	
	Amministrazione comunale mediante la presentazione di stati di avanzamento annuali	
	corredati da apposita documentazione tecnico-economica giustificativa. L'inadempienza	
	del concessionario affidatario comporta l'applicazione delle penali previste nell'Art. 28 del	
	capitolato speciale d'appalto, nonché il pagamento della rata del canone annuo di	

	concessione riferito all'annualità dell'inadempienza.	
	2. Il canone sarà rivalutato annualmente all'indice inflativo determinato dall'ISTAT, a	
	partire dal terzo anno di concessione. L'aggiornamento del canone sarà effettuato dal	
	Concessionario sulla base dell'ultimo indice disponibile nel semestre che precede la rata.	
	3. Il canone annuo di concessione andrà pagato in unica rata annuale anticipata da	
	corrispondersi rispettivamente entro il giorno trentuno del mese di gennaio di ogni anno.	
	Le modalità per il pagamento verranno specificate nel contratto: sarà in ogni caso cura	
	dell'ufficio comunale competente comunicare al concessionario eventuali modifiche alla	
	modalità di riscossione. Il Concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il	
	pagamento del canone e non potrà far valere nessuna eccezione od azione se non dopo	
	aver eseguito il pagamento di tutte le rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.	
	4. Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze convenute costituisce	
	sempre ed automaticamente la messa in mora del concessionario, qualunque ne sia la	
	causa. Saranno, pertanto, dovuti sugli importi non corrisposti o corrisposti in ritardo gli	
	interessi legali e di mora, senza che questo costituisca per il concedente la rinuncia ad	
	ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza, fatto sempre salvo il	
	maggior danno.	
	5. Il mancato pagamento del canone, come meglio specificato all'ART. 30 del C.S.A.,	
	potrà portare alla risoluzione di diritto del contratto di concessione ai sensi dell'art. 1456	
	cod. civ., fatto salvo il maggior danno a carico del concessionario.	
	6. In caso di mancato pagamento delle rate di canone è facoltà della Amministrazione	
	Comunale concedente avvalersi della garanzia di cui all'ART. 13 del C.S.A.,	
	ARTICOLO 10 - Imposta di bollo e fatturazione e modalità di pagamento del canone	
	Secondo quanto stabilito dall'art. 10 del C.S.A.:	

	1. In merito all'imposta di bollo si applica quanto stabilito dalla Risoluzione n. 96/E del 16	
	dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa.	
	2. Per quanto attiene al canone di concessione il Comune provvederà a emettere nei	
	confronti del Concessionario entro il 31 gennaio di ogni anno apposita fattura elettronica,	
	soggetta ad IVA, contenente l'importo del canone e le modalità di pagamento.	
	ARTICOLO 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari -----	
	1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'appaltatore assume espressamente gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010	
	obbligandosi ad utilizzare per tutti i pagamenti relativi al presente Contratto il conto	
	corrente dedicato indicato di seguito. -----	
	2. Il concessionario dichiara che il sig. XXXXXX, nato a XXXX (XX) il XXXXXXXX e	
	residente a XXXXXX (XX) in Via XXXXXXXX n. XX (Codice Fiscale XXXXXXXX) nella sua	
	qualità di XXXXXXXXXXXX della Ditta XXXXXXXX con sede in XXXXX (XX) alla Via XXXXX	
	n. XX è autorizzato a emettere e riscuotere pagamenti, quietanzare somme pagate e	
	riscosse in conto o saldo e dichiara il seguente conto dedicato: IBAN:	
	XXXXXXXXXXXX presso BANCA XXXXXXXX sede di XXXXX (XX); -----	
	3. Ogni eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai	
	commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Amministrazione	
	Comunale la quale è sollevata da ogni responsabilità.	
	4. In difetto delle indicazioni previste nei commi precedenti, nessuna responsabilità può	
	attribuirsi alla Amministrazione Comunale per pagamenti a persone non autorizzate.	
	5. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento e con interventi di	
	controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi relativi alla	
	tracciabilità dei flussi finanziari. -----	

6. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010 è causa di risoluzione del presente Contratto di Appalto. -----

ARTICOLO 12 - Adempimenti in materia antimafia -----

1. È stata acquisita tramite "FVOE 2.0 dell'A.N.A.C. / Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia B.D.N.A." la Comunicazione/Certificazione antimafia liberatoria Prot. XXXXX rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia)----

2. Il presente Contratto è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - UTG informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011. -----

ARTICOLO 13 - Cauzione definitiva -----

1. secondo quanto stabilito dall'art. 12 del C.S.A. la garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto, è stata costituita mediante garanzia fideiussoria n. XXXXXXXX del XX/XX/XXXX rilasciata da XXXXXX (Codice fiscale, Partita IVA XXXXXXXXX, e numero di R.E.A. n. XXXXX) per un importo di Euro XXXXXX con somma garantita di Euro XXXXXXXXX corrispondente al canone di concessione aggiudicato per il numeri di anni di concessione.

2. La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata della concessione, quale garanzia a favore dell'Amministrazione comunale per il regolare ed esatto adempimento del Concessionario, di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà rimborsata dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta del Concessionario ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con quest'ultimo; resta inteso che l'Amministrazione comunale ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali.

	3. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la garanzia per l'esecuzione del	
	contratto:	
	- viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del	
	risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,	
	salva comunque la risarcibilità del maggior danno; -----	
	- prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune; -	
	4. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale spesa sostenuta per il	
	completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del	
	Concessionario oltre che per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore	
	per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza	
	e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti. -----	
	5. Il Comune può richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove	
	questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si	
	effettua a valere sul valore residuale della Concessione. -----	
	ARTICOLO 14 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione -----	
	1. ai sensi dell'art. 13 del C.S.A. il concessionario ha, altresì, stipulato le seguenti polizze	
	a copertura dei danni causati a terzi durante l'esecuzione del contratto di Concessione:	
	a) la polizza assicurativa per Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi	
	(R.C.T.) n. XXXXX del XX.XX.XXXX rilasciata da XXXXX con sede in via XXXXXX n. XXX	
	(Codice Fiscale e Partita IVA XXXXXXXX, Iscritta al registro IVASS al n. XXXX del	
	XXXXXXXXXX) al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione del	
	contratto di Concessione da qualsiasi causa determinati, durante il servizio di custodia,	

	manutenzione e gestione ricettiva, con espressa conferma di terzietà degli utenti del	
	campeggio per un importo garantito per sinistro per RCT di Euro 5.000.000,00.	
	b) la polizza assicurativa per Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e	
	parasubordinati (R.C.O.), n. XXXXX del XX.XX.XXXX rilasciata da XXXXX con sede in via	
	XXXXXX n. XXX (Codice Fiscale e Partita IVA XXXXXXXX, Iscritta al registro IVASS al n.	
	XXXX del XXXXXXXXX).	
	2. Le polizze di cui al punto 1, sub a) e b) saranno mantenute in vigore per l'intero	
	periodo della concessione, dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data di	
	ricesegna della struttura al Comune.	
	ARTICOLO 15 - Cessione del contratto – vicende soggettive dell'esecutore	
	del Concessionario	
	Come stabilito dall'art. 17 del C.S.A.:	
	1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, del D.lgs. n. 23/2023, è fatto	
	divieto al Concessionario di cedere il relativo Contratto stipulato.	
	2. E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo, della gestione dell'attività di campeggio a pena	
	di decadenza dalla concessione.	
	3. E' fatto espresso e tassativo divieto al concessionario di subaffittare o sub concedere,	
	anche in parte, i locali oggetto del presente contratto nonché semplicemente di sublocare	
	o comunque concedere a terzi in uso, anche solo parzialmente e a qualsiasi titolo, anche	
	gratuito, i locali e/o le attrezzature facenti parte della struttura stessa, fatto salvo quanto	
	previsto all'ART. 1 comma 6 del C.S.A. e fatto salvo quanto riportato a seguire.	
	4. E' ammesso l'affidamento a soggetti terzi qualificati dei servizi accessori all'attività di	
	gestione del campeggio (es. manutenzioni, vigilanza, sgombero neve, pulizie, servizi di	
	progettazione, ecc.).	

	5. E' ammesso l'affidamento a soggetti terzi qualificati dei lavori necessari per la messa a	
	norma in vista della conduzione dell'attività.	
	6. E' ammesso l'affidamento a soggetti terzi qualificati delle attività di cui all'ART. 5. del	
	C.S.A.	
	7. In caso di affidamento a terzi delle attività dianzi citate, il concessionario sarà	
	responsabile in via esclusiva nei confronti del concedente. Il concessionario sarà altresì	
	responsabile in solido con l'affidatario in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai	
	sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione del	
	concessionario previste dal Codice. In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti e	
	forniture concernenti l'esercizio, non dovrà mai essere menzionato il Comune, il quale	
	pertanto è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti	
	stessi.	
	8. Resta fermo quanto previsto agli artt 68, 120, 124 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di	
	modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.	
	9. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze	
	organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti	
	di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.	
	10. L'Amministrazione Comunale sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte,	
	verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella	
	disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il Servizio.	
	Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti	
	di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, il Concessionario rilascia sin da	
	ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione.	
	L'Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità	

dell'Amministrazione cessionaria.

ARTICOLO 16 - Risoluzione del contratto, recesso e clausola risolutiva espressa

Secondo quanto previsto dall'Art. 30:

1. L'intero contratto di appalto è risolubile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile:

- 1a) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- 1b) nel caso di sospensione unilaterale dell'attività turistico ricettiva, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fatte salve cause di forza maggiore;
- 1c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- 1d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo annuo netto contrattuale;
- 1e) nel caso di irreperibilità del Concessionario o del suo legale Rappresentante;
- 1f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Concessionario comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti negli immobili;
- 1g) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Concessionario verso l'Amministrazione Comunale, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli art. 94, 95, 96 del D.lgs. n. 36/2023 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- 1h) perdita, in capo al Concessionario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi degli art. 94, 95, 96 del D.lgs.

	n. 36/2023 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la	
	Pubblica Amministrazione;	
	– 1i) violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e	
	retributiva da parte del Concessionario, che determinino una grave irregolarità;	
	– 1j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;	
	– 1k) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie	
	comunque acquisite dal Concessionario nel corso o in occasione dell'esecuzione	
	contrattuale;	
	– 1l) nei confronti del concessionario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di	
	qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	– 1m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una	
	grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di	
	giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di	
	una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 36/2023;	
	– 1n) qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento	
	definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al	
	codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia	
	intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli art. 94, 95,	
	96 del D.lgs. n. 36/2023;	
	– 1o) qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del concessionario	
	rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un	
	termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni, entro	
	i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e	
	redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario, qualora	

	l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando	
	il pagamento delle penali.	
	2. Il presente contratto si risolverà, inoltre, al verificarsi anche di una sola delle seguenti	
	inadempienze:	
	– 2a. reiterate violazioni delle norme di Pubblica Sicurezza che portino ad una	
	sospensione dell'attività da parte degli organi deputati al controllo;	
	– 2b. reiterate violazione delle norme in materia sanitaria che portino a sospensioni	
	dell'attività da parte dell'azienda sanitaria;	
	– 2c. morosità nei pagamenti del canone per 2 rate consecutive;	
	– 2d. sospensione ed interruzione delle forniture (acqua, gas, energia elettrica ecc.)	
	come conseguenza della morosità del concessionario;	
	– 2e. decadenza o mancato rinnovo dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese per	
	l'attività oggetto del presente contratto;	
	– 2f. decadenza dell'autorizzazione ad esercitare l'attività turistico ricettiva;	
	– 2g. mancato avvio dell'attività ricettiva nei termini previsti all'art. 7, fatte salve cause di	
	forza maggiore;	
	– 2h. utilizzo degli immobili, dei locali e delle aree per destinazioni d'uso ed attività non	
	previste dal contratto e non attinenti alla destinazione turistico ricettiva del complesso.	
	3. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Concessionario per iscritto	
	dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di	
	volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo.	
	4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al	
	presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i	
	quali l'Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima	

	e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Concessionario di	
	qualsivoglia natura.	
	5. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale si riserva ogni diritto	
	al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Concessionario il	
	rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in	
	presenza di regolare adempimento del servizio.	
	6. inoltre secondo quanto stabilito dall'art. 29 del C.S.A. all'Amministrazione comunale è	
	riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per ragioni di	
	pubblico interesse in analogia di quanto disposto dall'articolo 1671 del codice civile.	
	Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs.	
	n. 159/2011, la Amministrazione Comunale può inoltre recedere in via unilaterale dal	
	contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n.	
	36/2023.	
	ARTICOLO 17 - Discordanze negli atti contrattuali	
	1. In caso di discordanza tra i vari elaborati tecnici progettuali delle opere e dei lavori da	
	eseguire nel corso della esecuzione del contratto di concessione vale la soluzione più	
	aderente alle finalità per le quali essi sono stati progettati e approvati dalla	
	Amministrazione Comunale, e comunque quella meglio rispondente ai criteri di	
	ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. -----	
	2. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di	
	dimensionamento grafico vengono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con	
	scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta	
	o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei	
	rimanenti atti contrattuali. -----	

	3. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle contenuti degli	
	elaborati progettuali di gara e comunque del progetto approvato dalla Amministrazione	
	Comunale.	
	5. Resta inteso che spetta all'Amministrazione Comunale scegliere fra soluzioni	
	alternative previste dagli atti contrattuali.	
	ARTICOLO 18 - Controversie -----	
	Secondo quanto stabilito dall'art. 24 del C.S.A.:	
	1. Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o	
	all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi	
	dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione Comunale a seguito della richiesta	
	del Concessionario, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da	
	sottoporre al Concessionario per l'accettazione. L'accettazione del Concessionario dovrà	
	pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta;	
	l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del	
	contratto.	
	2. Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario, competente a conoscere	
	la controversia sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Vasto (CH).	
	ARTICOLO 19 - Domicilio -----	
	A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi	
	dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso	
	l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicata in sede di gara d'appalto PEC:	
	<u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>	
	ARTICOLO 20 - Spese a carico del Concessionario	
	1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese stabilite e indicate nell'art. 25 del	

	C.S.A.:	
	2. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo e registro, della copia	
	del Contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle	
	misure di legge.	
	3. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Responsabile	
	dell'Ufficio presso cui è stipulato il Contratto. -----	
	4. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica. -----	
	5. Trova applicazione l'art. 18, comma 10 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36,	
	recante il Codice dei Contratti Pubblici, pertanto, il valore dell'imposta di bollo che il	
	concessionario è tenuto a versare al momento della stipula del Contratto, è determinato	
	in Euro XXXXXX sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 del Codice dei	
	Contratti di cui sopra. ---	
	6. Del presente Contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti	
	richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati	
	all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). -----	
	ARTICOLO 21 - Incompatibilità - Dichiarazione Antipantouflage -----	
	1. Il concessionario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare	
	ipotesi di conflitto di interesse con la L'Amministrazione Comunale e si impegna	
	comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità	
	o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia	
	per i suoi collaboratori.	
	2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'appaltatore,	
	sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che	

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione de rapporto. -----

3. L'appaltatore si impegna, inoltre, durante l'esecuzione del presente Contratto, a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. -----

4. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. -----

ARTICOLO 22 - Trattamento dati personali -----

1. Le parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. -----

2. Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. -----

	3. IL comune di Torino di Sangro, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è	
	Titolare del trattamento. -----	
	4. Il Concessionario, previa informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi	
	degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, conservata agli atti, con la firma	
	del presente Contratto presta il proprio consenso alla raccolta dei dati personali, nonché	
	alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione e	
	correlato trattamento in relazione agli adempimenti connessi all'appalto in oggetto, nel	
	rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure minime di sicurezza, per evitare	
	rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato. -----	
	Richiesto io Segretario Comunale ho redatto il presente atto, formato e stipulato in	
	modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e del	
	D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), con imposta di bollo assolta in	
	forma virtuale, su n. XX pagine a video (escluse le firme) che ho letto alle parti contraenti	
	le quali, da me richieste, lo dichiarano pienamente conforme alla loro vera, piena e libera	
	volontà e lo approvano senza riserve e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo	
	sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n.	
	82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), valida alla data odierna,	
	rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa	
	cognizione. -----	
	Per il Comune: XXXXXXXXX (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)	
	Il Concessionario: XXXXXXXXXXXXX (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)	
	Il Segretario Comunale rogante: XXXXXXX (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.	
	82/2005)	